

85

Disegno di legge n. 174 "Disposizioni in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale" presentato dalla Giunta regionale il 25 ottobre 2011.

Emendamento della Giunta regionale

L'articolo 2 comma 2 è sostituito dal seguente:

"L'art. 23 della legge regionale 18/2007 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di promuovere il passaggio del Servizio Sanitario piemontese da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, con le stesse modalità di cui all'art. 20 comma 2 della l.r. n. 18/2007, sono costituite le Federazioni Sovra zonali.
2. La federazione Sovra zonale (di seguito denominata FS), a cui aderiscono tutte le aziende sanitarie regionali dell'area sovra zonale, è una nuova società consortile a responsabilità limitata (s.c. a r.l.) di diritto privato.
3. Alla FS sono attribuite le funzioni di:
 - a. piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi;
 - b. gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;
 - c. sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;
 - d. programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria e nelle infrastrutture, gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni. Il tutto in coerenza con gli indirizzi regionali;
 - e. programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie. Il tutto in coerenza con gli indirizzi regionali;
 - f. gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);
 - g. gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;
 - h. gestione degli affari legali.

Oltre a tali funzioni, la Giunta Regionale individua, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio Sanitario regionale, i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto le cui funzioni vengono espletate dalla FS.


4. Gli organi della FS sono:
 - l'Assemblea, costituita dai Direttori Generali delle aziende sanitarie consorziate;
 - l'Amministratore unico, nominato dall'Assemblea consortile su designazione del Presidente della Giunta regionale;
 - il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea consortile.
5. L'Assemblea è costituita dai soci della FS. I soci sono le Aziende Sanitarie dell'area, ciascuna delle quali ha quota paritaria di partecipazione. La quota non è trasferibile a terzi. I soci consorziati si obbligano a conferire alla FS, attraverso appositi accordi contrattuali, le funzioni operative previste dal comma 3, nonché a

collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi necessari. I soci hanno l'obbligo di versare contributi per il funzionamento della FS, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2472 e ss. C.C.

6. L'Amministratore unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale della FS, ne assume la rappresentanza legale e definisce, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, lo statuto dell'ente. Lo stesso deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, nei successivi trenta giorni. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento della FS, nonché i criteri relativi all'entità dei contributi versati dalle aziende sanitarie alla FS. L'incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo.
7. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Il collegio dura in carica per lo stesso periodo del mandato dell'Amministratore unico ed è rinnovabile. I compiti, le modalità di funzionamento del collegio ed il trattamento economico sono quelli previsti per il Collegio dei revisori delle aziende sanitarie regionali in quanto compatibili.
8. La FS non ha personale proprio. La FS si avvale, per l'attuazione dei compiti istituzionali, di personale assegnatogli funzionalmente dalla Regione Piemonte, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali. Tale personale rimane incardinato, sia relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, nell'ente di provenienza.
9. L'Amministratore unico invia, in allegato al bilancio consuntivo, una relazione annuale sull'attività svolta, oltre che all'Assemblea dei soci, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. Oltre che l'Assemblea dei soci, la Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno. Su mandato della Giunta regionale, l'Assemblea dei soci provvede a rimuovere l'Amministratore unico dall'incarico qualora dalla verifica emerga una valutazione negativa del suo operato e ne dichiara la decadenza in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero per gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze contrattuali. In tale ipotesi, l'Assemblea provvede al commissariamento della FS fino alla nomina del nuovo Amministratore unico, che deve essere effettuata entro novanta giorni.
10. In sede di prima attivazione, le funzioni della FS vengono effettuate presso la sede legale dell'azienda sanitaria afferente, dotata del bilancio più consistente.

11. La Giunta regionale può individuare, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di FS.

12. Per l'esercizio della funzione di programmazione socio sanitaria regionale, la Giunta regionale può individuare ambiti territoriali sovra zonali, di norma coincidenti con quelli delle FS, allo scopo di garantire in modo integrato l'assistenza ospedaliera, territoriale e la prevenzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.